

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1577

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGUINETI, RIDI, LUCCHESI, D'AMATO CARLO,  
MACCHERONI, AMODEO, RAIS, BREDI, BIONDI,  
BRUNO ANTONIO, FARAGUTI, FORLEO**

*Presentata il 1° ottobre 1987*

**Norme per l'assunzione a carico dello Stato degli oneri  
relativi al prepensionamento dei lavoratori portuali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grave crisi maturata negli ultimi anni a carico della portualità nazionale ha dato luogo ultimamente ad una serie di provvedimenti legislativi intesi a rimuovere le cause congiunturali e strutturali che aggravano gli effetti della crisi stessa e ad avviare un processo di adeguamento strutturale e funzionale dell'intero settore.

Da ultimo, il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 13 febbraio 1987, n. 26, ha dettato una serie di misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

Il citato provvedimento ha preso atto, tra l'altro, della grave crisi determinatasi nelle aziende dell'indotto portuale, dove da tempo sono in atto processi di ristrutturazione

similari e paralleli a quelli già in corso nel settore portuale, estendendo ai dipendenti delle aziende dell'indotto portuale (magazzini generali e silos, rimorchio, sbarco e imbarco, agenzie marittime, case di spedizione, provveditoria e approvvigionamento marittimo) lo strumento del prepensionamento teso a facilitare la realizzazione dei processi di ristrutturazione.

Tale estensione, che pur notevoli aspettative aveva creato tra le aziende ed i lavoratori interessati, si è ben presto rivelata inapplicabile, a seguito degli insostenibili oneri che venivano addossati agli interessati.

Infatti, modificando una prassi consolidata in casi analoghi di crisi settoriali, di assunzione di tutti o parte degli oneri a carico dello Stato, il provvedimento più

volte citato stabilisce che « ... tutti gli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte ... ».

Tale dizione lascia chiaramente intendere che gli oneri in questione sono quelli di cui al comma 7 dell'articolo 9 del citato decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, e cioè oltre ai contributi previdenziali figurativi relativi agli anni mancanti per il raggiungimento dell'età pensionabile anche i ratei di pensione anticipatamente corrisposti dall'INPS fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia.

Una attendibile quantificazione dell'onere porta a valutare in circa 192 milioni il costo medio del prepensionamento di un dipendente al quale manchino otto anni per il raggiungimento della età pensionabile.

Le parti sociali interessate hanno più volte espresso al Governo la loro preoccupazione per la situazione determinatasi in conseguenza della impossibilità di applicare la norma, sottolineando la necessità che lo Stato si addossi quantomeno una parte dell'onere e cioè l'ammontare dei ratei di pensione anticipata, fermi restando a carico delle aziende gli oneri relativi ai contributi previdenziali.

Le parti sociali interessate (Confetra, Assodocks, Federagenti, ANPAN, FILT-CGIL, FILT-CISL, UILTRASPORTI) hanno verificato la consistenza numerica dell'esubero di lavoratori che è stato valutato complessivamente nel numero di millecinquecento unità.

L'onere annuo a carico dello Stato è valutato pertanto in lire venticinque miliardi reperibili peraltro dallo stesso decreto-legge n. 873 del 1986, a seguito del mancato utilizzo della Cassa integrazione guadagni a favore dei lavoratori delle compagnie portuali.

Il provvedimento che si propone, prevede all'articolo 1 che lo Stato si accoli l'onere relativo all'ammontare dei ratei di pensione anticipatamente corrisposta dall'INPS, ai lavoratori di cui al comma 10-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

Con l'articolo 2 si provvede alla copertura dell'onere a carico dello Stato valutato in lire 25 mila 350 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti già previsti dal citato decreto-legge n. 873, del 1986.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 in favore dei dipendenti dei magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione, delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo, è posto a carico dello Stato.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25.350 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.